Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Parte ricorrente espone che:

- ha riscosso n. 7 buoni fruttiferi postali di cui uno della serie O , uno della serie P/O, tre della serie Q/P e due della serie Q.
- in data 17.02.2020, ha presentato reclamo, lamentando che:
  - per i Buoni delle serie “O” e “P/O”, l’intermediario non ha applicato i tassi di interesse riportati sul retro dei titoli;
  - per i Buoni delle serie “Q/P” e “Q”, pur essendo stato apposto sul retro un timbro di modifica dei rendimenti, ai sensi del D.M. 13.06.1986, l’intermediario non ha rispettato i tassi di interesse presenti sui titoli dal 21° al 30° anno;
- l’intermediario ha riscontrato negativamente il reclamo relativo ai buoni della serie “O”, ha risposto in modo evasivo sui buoni della serie “Q” e non ha riscontrato le doglianze relative ai 3 Buoni della serie “Q/P”.
- Chiede la differenza che ritiene a lei dovuta per ciascun titolo ove correttamente liquidato in base alle condizioni riportate sul titolo stesso.

L’Intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:

- ➢ In via preliminare
- ➢ Incompetenza *ratione temporis*
- la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all’atto della sottoscrizione di buoni emessi dal 1984 al 1989;
- il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell’ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente

su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;

- è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui "*in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)";*
- ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";
- da ciò discende dunque l'incompetenza ratione temporis dell'ABF.

➢ Incompetenza per materia

- i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale;
- le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari;
- i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario;
- da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;
- né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.

➢ Nel merito

✓ Buoni serie "Q/P" (***.078, ***.159 e ***.111)

- detti buoni appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore

un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;

- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;
- i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05);
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).

✓ Buoni serie "Q" (***.136 e ***.137)

- detti buoni appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q" e sono stati emessi utilizzando l'apposito modulo cartaceo della Serie "Q" nel periodo in cui erano in collocamento Buoni della medesima serie, senza necessità di alcun timbro correttivo, ne consegue che nessun errore è stato commesso in fase di emissione;
- i saggi di interesse della serie "Q" furono stabiliti dal Ministero del Tesoro con apposito Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto dispone i rendimenti da applicare sul montante (capitali + interessi) maturato dai BFP di tale serie:
- dal 21° sino al 30° anno i buoni usufruiscono di un tasso di interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice, al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi;
- al momento dell'emissione dei titoli in controversia, erano in collocamento i buoni della serie "Q" con i rendimenti previsti dal noto D.M. 13.06.1986 e pertanto i titoli sono stati liquidati secondo tale D.M.;
- in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986, n. 556, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al

31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa dal D.lgs. 01/04/1996, n. 239, introduttivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%;

- gli interessi maturati sui Buoni emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre gli interessi maturati sui Buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva;
- in particolare, ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23 giugno 1997, "[..] *Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" ed "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale*";
- si ritiene, pertanto, che la differenza di rendimento riscontrata dal cliente sia riconducibile all'applicazione della ritenuta fiscale, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF, così come chiarito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n.4141/2015;
- in un caso analogo, il Collegio di Coordinamento ha da ultimo affermato che: *"può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno (…)"* (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. 6142/2020).

✓ Buoni serie "O" (***.272) e serie "P/O" (***.194),

- il buono n. ***.272 appartiene a tutti gli effetti alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "O", istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro e collocata nel periodo compreso fra il 01/09/1981 ed il 30/06/1984;
- il buono n. ***.194, emesso sul modulo cartaceo della serie "O" modificato con apposito timbro riportante i rendimenti della serie "P/O", è da considerarsi a tutti gli effetti appartenente alla serie ordinaria contraddistinta dalla lettera "P", istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro e collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1984 ed il 30/06/1986;
- dette serie hanno visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. 13.06.1986 concernente la "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio";
- il D.M. 13.06.1986, stabilisce espressamente che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", a partire dalla stessa data, si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie Q, conformemente a quanto previsto dal D.P.R 156/1973;
- la variazione dei tassi di interesse operata con detto D.M. trae fondamento da una fonte di rango legislativo - ovvero il D.P.R del 1973 - escludendo di conseguenza un possibile profilo di inadempimento contrattuale a carico dell'emittente;
- tale cornice normativa depone evidentemente nel senso della eterointegrazione del contratto, ovvero la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei titoli possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi, ciò costituendo nella specie un'integrazione extra testuale del rapporto (cfr. Cass. 27809/2005);

- la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha più volte ribadito che il regolamento contrattuale, originariamente convenuto fra le parti al momento della emissione del titolo, possa essere legittimamente "etero integrato" sulla base delle variazioni del tasso di interesse disposte con successivo decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ciò costituendo un adeguato sistema di pubblicità legale, senza necessità di una specifica e diretta informativa dei singoli intestatari;
- il rendimento dei titoli in contestazione è pertanto fissato da un atto di natura amministrativa che integra, modifica e sostituisce la tabella dei tassi riportati sui titoli stessi, secondo l'espressa previsione dell'art. 173 del D.P.R. del 1973;
- in senso conforme le SS.UU. della Suprema Corte che hanno enunciato la legittimità di una modifica delle condizioni del contratto, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo (cfr. SS.UU. n. 13979/2007).

L'intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito.
Chiede la dichiarazione di inammissibilità, irricevibilità e il rigetto del ricorso.
La cliente ribadisce sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso e in particolare:

"Serie Q/P"

- l'intermediario ha emesso i predetti titoli utilizzando il modulo cartaceo della precedente serie "P", così come previsto dal D.M. 13.06.1986;
- tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno;
- va pertanto tutelato l'affidamento del risparmiatore nell'applicazione delle condizioni più favorevoli, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno (cfr. ex multis Collegio di Napoli, dec. n. 1885/2021);
- i calcoli riportati per i primi 20 anni sono stati estrapolati dal sito web dell'intermediario. Per i successivi 10 anni sono state regolarmente applicate le aliquote fiscali previste in tali tabelle.

"Serie Q"

- i titoli sono stati emessi su moduli cartacei della relativa serie di appartenenza;
- sul retro risulta apposto un timbro che ripete, per i primi 20 anni, i rendimenti lordi ai tassi di interesse già riportati sul modulo, lasciando presumere che negli ultimi 10 anni venisse applicato il rendimento fisso indicato sul titolo *("più lire 13.127 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione");*
- anche questa fattispecie dovrebbe rientrare nella tutela del legittimo affidamento del risparmiatore circa la corresponsione dei rendimenti originariamente riportati a tergo del titolo, ove non espressamente modificati da timbro a stampa sovrapposto;
- induce infatti in errore il timbro che ripropone, per i primi 20 anni, gli stessi rendimenti già stampati sul buono, nulla variando per i successivi 10 anni;
- nel calcolo di parte si è sempre tenuto conto delle ritenute fiscali previste alla data di emissione.

A. "Serie O e P/O"

- richiede, ove applicabili, le condizioni di rimborso originariamente previste sul retro dei titoli.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari proposte dal convenuto non possono essere accolte.

Quanto all'incompetenza ratione temporis si richiama Collegio di Milano, decisione n. 206/2014 dove si precisa che "*le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.*"

Quanto all' incompetenza per materia (i Buoni Fruttiferi Postali sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B) si richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013 *(…) L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta" È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09",Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3),si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".*

Venendo al merito della controversia, la ricorrente è titolare, con pari facoltà di rimborso, unitamente ai cointestatari del ricorso alternativamente tra loro, di n. 7 Buoni Fruttiferi Postali trentennali appartenenti alle serie O, O/P, Q/P e Q.

Il buono appartenente alla serie O risulta emesso precedentemente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (in vigore dal 1/07/1986); il buono è stato emesso su modulo cartaceo della serie "O" e sul retro del titolo non è stampigliato alcun timbro modificativo dei rendimenti.
Il buono appartenente alla serie P/O risulta emesso precedentemente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (in vigore dal 1/07/1986); il buono è stato emesso su modulo cartaceo della serie "O" ma sul fronte del titolo è precisata l'appartenenza alla serie "P/O"; sul retro del buono risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno.
I buoni della serie O e P hanno visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. 13/06/1986 concernente la "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio". Il D.M. 13.06.1986, stabilisce espressamente che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", a partire dalla stessa data, si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie Q., conformemente a quanto previsto dal D.P.R 156/1973.
Le domande relative a detti buoni non possono essere pertanto accolte.
I Buoni appartenenti alla serie Q/P risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986);i Buoni sono stati emessi su moduli cartacei della serie "P". Sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P".
Sul retro dei titoli risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno (sul retro dei buoni nn. ***078 e ***.111 risultano apposti due timbri - serie Q e Q/P- che riportano i medesimi rendimenti).Per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli indica un importo in cifra fissa destinato a maturare come interesse bimestrale.
In materia è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20) che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, ha ritenuto corretto applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.
La domanda relativa all'applicazione delle condizioni previste sul retro dei titoli in questione per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno merita perciò di essere accolta.
Venendo ai buoni appartenenti alla serie Q, questi risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (in vigore dal 1/07/1986); i buoni sono stati emessi su moduli cartacei della serie "Q"; sul retro dei titoli risulta apposto il timbro relativo alla medesima serie "Q", che riporta gli identici rendimenti originariamente stampigliati sui buoni; per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli indica una somma fissa per ogni successivo bimestre.
La domanda relativa a detti titoli non può essere accolta. Giova al riguardo richiamare anzitutto la decisione del Collegio di coordinamento n.9431/20 che, dopo avere analizzato varie modifiche normative intervenute, conclude nel senso che "… il regime della capitalizzazione degli interessi maturati nel corso del primo ventennio di durata dei buoni trentennali (cioè, degli unici interessi soggetti a capitalizzazione) … è stato … modificato dall'art 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997, n. 1200900, il quale ha previsto che "*per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*".
L'efficacia retroattiva di tale norma secondaria si poggia sull'art. 173, comma 1, del d.P.R. 29/03/1973 (Codice postale), il quale – prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 7 del

d.lgs. 30/07/1999, n. 284 – prevedeva che "*le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie*" .

È opportuno anche ricordare che l'efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi introdotte a norma del richiamato art. 173 Cod. post. è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 20/02/2020.

In materia è poi recentemente intervenuto nuovamente il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20), secondo cui "…*può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale*".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli n.*078, ***159, ***111, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali. Non accoglie il ricorso nel resto.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA